



COMUNE DI POLVERARA
PROVINCIA DI PADOVA

Piazza San Fidenzio, 8 – 35020 Polverara (PD) P.I.V.A. 00736880287 – C.F. 80009830284
Centralino 049/9774811- Biblioteca 049/5855070 – Fax **049/5855275**
e-mail segreteria@comune.polverara.pd.it - sito internet www.comune.polverara.pd.it

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL
MICRONIDO COMUNALE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale

n.....del.....

Sommario

Art. 1: Oggetto del regolamento	3
Art. 2: Istituzione e gestione	3
Art. 3: Finalità del servizio	4
Art. 4: Commissione di valutazione	5
Art. 5: Costi di gestione e partecipazione delle famiglie.....	5
Art. 6: Calendario di apertura del micronido e orari di frequenza	6
Art. 7: Utenza.....	7
Art. 8: Norme di accesso.....	7
Art. 9: Criteri di ammissione e di formazione della graduatoria del bando	8
Art. 10: Lista d'attesa.....	9
Art. 11: Ammissione al nido	9
Art. 12: Obblighi sanitari per l'ammissione e la frequenza.....	10
Art. 13: Inserimenti.....	10
Art. 14: Frequenza	11
Art. 15: Affidamento e ritiro dei bambini	11
Art. 16: Tutela dei minori.....	11
Art. 17: Pagamento delle rette	12
Art. 18: Calendario ed orario di funzionamento	13
Art. 19: Servizio di refezione.....	13
Art. 20: Personale del nido	15
Art. 21: Funzioni del coordinatore	15
Art. 22: Funzioni del personale educativo.....	15
Art. 23: Personale tirocinante.....	16
Art. 24: Oggetti personali	16
Art. 25: Documentazione.....	16
Art. 26: Ritiri e rinunce	17
Art. 27: Norma di rinvio	17

Art. 1: Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, nel quadro delle disposizioni legislative nazionali e regionali, disciplina le modalità di funzionamento del micronido comunale, sito in via Don Bosco n. 1 a Polverara.

Il presente Regolamento si fonda sulla centralità del bambino come “persona in formazione” e sul riconoscimento del diritto di cittadinanza delle bambine e dei bambini, portatori di originali identità individuali, titolari del diritto ad essere protagonisti attivi del loro sviluppo all’interno di un contesto e di una rete di relazioni che devono favorire il benessere e la piena espressione delle potenzialità individuali.

Il presente Regolamento, in armonia con la Carta dei Servizi, disciplina le attività orientate alla programmazione, creazione e coordinamento del servizio rivolto alla popolazione infantile da 0 a 3 anni, al fine di rispondere ai bisogni educativi, esperienziali e di cura del bambino e alle esigenze sociali della cittadinanza intendendo offrire una pluralità di esperienze volte a promuovere i processi di formazione, di socializzazione e di apprendimento, in un contesto di vita attento alla valorizzazione delle diversità individuali.

Le norme contenute nel presente Regolamento:

- disciplinano l'accesso, la frequenza e la permanenza delle bambine e dei bambini all’interno del servizio, garantendo la trasparenza delle attività gestionali e la parità di trattamento;
- prevedono le modalità e le strutture della partecipazione delle famiglie e ne dispongono i principi per il loro funzionamento.

Art. 2: Istituzione e gestione

L’amministrazione comunale istituisce il micronido, servizio dedicato alla prima infanzia, e ne mantiene la titolarità.

L’amministrazione comunale può gestire il servizio direttamente o in una delle forme consentite dalla normativa vigente nel tempo. In quest’ultimo caso il gestore risponderà direttamente all’amministrazione comunale dell’operato, dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità del servizio.

Il Comune esercita le funzioni di regolamentazione, verifica, valutazione e controllo del servizio.

La localizzazione, le caratteristiche strutturali, la ricettività e l’organizzazione del servizio di micronido vengono determinate dall’amministrazione comunale, con riferimento alla normativa vigente nel tempo in materia.

Art. 3: Finalità del servizio

Il presente Regolamento fa riferimento al D.lgs. n. 65 del 13/4/2017 *“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”*, il quale stabilisce che alle bambine e ai bambini sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando diseguglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo. In particolare, il decreto:

- promuove la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo d'istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del sistema integrato di educazione e d'istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;
- promuove l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini, favorendo anche l'inserimento dei bambini con disabilità, attraverso un sistema di azioni positive finalizzate all'integrazione scolastica e sociale;
- sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie con i tempi di cura e lavoro;
- promuove la qualità dell'offerta formativa avvalendosi di personale docente qualificato attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale;
- promuove nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e dell'avvio alla cittadinanza secondo le indicazioni ministeriali fornite per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.

Il Regolamento fa inoltre riferimento al D.lgs. n. 66/2017 *“Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”* che mette a sistema gli interventi a sostegno dell'inclusione scolastica, valorizzando e armonizzando le politiche e la cultura inclusiva di tutti i soggetti coinvolti. Pertanto i Servizi 0-3 anni, al fine di rispondere ai bisogni formativi del bambino e alle esigenze delle famiglie:

- favoriscono lo sviluppo armonico dell'intera personalità del bambino nelle sue componenti fisiche, affettive, cognitive e sociali;
- sostengono lo sviluppo della genitorialità e incrementano la relazione di cura con la famiglia, in un'ottica di co-educazione attraverso la condivisione di modelli educativi tra genitori e personale educativo.

La finalità del servizio è quella di offrire ai bambini e alle bambine, in stretta collaborazione con le loro famiglie, un'opportunità di formazione, di socializzazione

e di crescita delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali che favorisca il loro benessere ed il loro armonico sviluppo fisico e psichico.

Il servizio intende dare risposte adeguate alle esigenze evolutive di ogni minore, sia come singolo sia come componente di un gruppo.

Il micronido è altresì un'opportunità di intervento preventivo per realizzare programmi tempestivi ed efficaci di recupero di forme di disagio sociale, nonché per accogliere bambini diversamente abili attraverso un'adeguata integrazione con i servizi sociali e sanitari locali.

Il servizio si pone come strumento di realizzazione di politiche di pari opportunità tra uomini e donne, favorendo la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi dedicati alla famiglia.

Il nido è un luogo di informazione, formazione e diffusione di una cultura dell'infanzia aggiornata e caratterizzata dall'attenzione alle esigenze delle famiglie.

Per il miglior perseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, il nido è costituito in forma di servizio flessibile, aperto alle esigenze determinate dallo sviluppo di nuovi o diversi bisogni diffusi e in grado di modificare la propria struttura in funzione delle trasformazioni sociali e culturali in atto.

L'amministrazione comunale può attivare a sua discrezione nuove e ulteriori iniziative e tipologie di servizi a carattere sperimentale, anche presso strutture diverse e in orari e periodi di inattività o chiusura del nido.

Art. 4: Commissione di valutazione

Viene istituita una Commissione di valutazione, riprogettazione e soluzione delle crisi, formata da due rappresentanti dell'amministrazione e due dell'ente affidatario del servizio di gestione, presieduta, quale quinto componente, dal Responsabile del Servizio dell'amministrazione comunale o da un suo delegato.

Partecipano alla Commissione di valutazione, senza diritto di voto, l'assessore comunale di riferimento, o suo delegato e un rappresentante dei genitori.

La Commissione che ha funzioni di confronto, coordinamento, consultazione, proposizione e vigilanza sull'approvazione del presente regolamento, si riunirà con cadenza semestrale.

Art. 5: Costi di gestione e partecipazione delle famiglie

Le famiglie sono tenute a contribuire alle spese di funzionamento del servizio di micronido mediante il pagamento di una tariffa di frequenza, il cui ammontare,

nonché le relative norme di accesso alle riduzioni, è stabilito dal sistema tariffario definito dal Comune.

L'ammissione e la frequenza al servizio micronido è subordinata al regolare pagamento delle quote stabilite. Il mancato pagamento della tariffa mensile, decorsi trenta giorni dal termine fissato per il pagamento, darà luogo all'avvio delle procedure per il recupero delle somme non corrisposte.

Il regolare pagamento delle quote stabilite è condizione per l'ammissione alla frequenza per l'anno scolastico successivo.

Eventuali contributi in conto gestione concessi da amministrazioni statali, regionali o provinciali sono destinati all'amministrazione comunale, titolare del servizio. L'amministrazione comunale potrà destinare tali contributi, o parte di essi, all'affidatario della gestione del servizio nei limiti delle spese dallo stesso sostenute.

Art. 6: Calendario di apertura del micronido e orari di frequenza

Il micronido rimane aperto 11 mesi l'anno (settembre - luglio), 5 giorni la settimana (lunedì - venerdì) dalle ore 7.30 alle ore 16.00.

Son previste possibilità di prolungamento dell'orario (apertura mese di agosto, apertura il sabato, apertura oltre le 16.00) a seconda delle richieste degli utenti e degli accordi tra l'amministratore comunale e gli affidatari della gestione del servizio.

Le date di inizio e fine dell'anno scolastico, le chiusure durante l'anno per le festività natalizie e pasquali, nonché per il periodo estivo o per eventi straordinari, sono stabilite annualmente dalla giunta comunale con l'approvazione del calendario scolastico, tenuto anche conto, per eventuale uniformità, del calendario scolastico regionale.

All'atto di iscrizione i genitori effettuano la scelta della tipologia oraria di frequenza (tempo pieno o parziale). All'atto di ammissione del bambino al nido gli educatori, d'intesa con il coordinatore, concordano con i genitori gli orari di ingresso e di uscita giornalieri, sulla base del modulo orario di frequenza prescelto. Eventuali modifiche della tipologia oraria di frequenza, richieste nel corso dell'anno, potranno essere autorizzate compatibilmente con le disponibilità organizzative del nido. I genitori sono tenuti al rispetto degli orari concordati.

Si fa luogo a dimissione d'ufficio del minore, con atto del Responsabile del Servizio, nei seguenti casi:

- mancata frequenza, senza valido e giustificato motivo, per trenta giorni consecutivi;

- frequenti, gravi e reiterate trasgressioni alle norme del presente regolamento

Art. 7: Utenza

Il bambino è soggetto portatore di diritti inalienabili, così come sancito dall'art.3 della Costituzione Italiana e dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989, ratificata dal Parlamento italiano con Legge n. 176 del 27.5.91. L'Ente Gestore orienta le proprie attività in tal senso ed in particolare:

- riconosce il bambino come individuo e cittadino; – esplica le proprie attività in riferimento alla delicatezza e peculiarità del suo essere attivando forme di tutela e garanzia;
- crea le condizioni per avviare processi educativi tendenti a sviluppare le potenzialità specifiche di ciascun bambino rendendolo capace di esprimerle e sostenendolo nella formazione della sua identità.

Al micronido sono ammessi i bambini e le bambine dai tre mesi a tre anni di età; ai bambini che compiono tre anni dopo il 31 dicembre è consentito completare l'anno di frequenza.

Art. 8: Norme di accesso

Le norme di accesso al micronido sono finalizzate all'obiettivo fondamentale di garantire il diritto al pieno sviluppo della personalità, prevenendo e rimuovendo le cause che possono provocare situazioni di emarginazione e assicurando la massima fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni secondo modalità intese a garantire la libertà e la dignità personale e realizzando l'eguaglianza di trattamento ed il rispetto delle specifiche esigenze degli utenti.

In ottemperanza ai principi generali di cui al precedente comma 1 è vietata ogni forma di discriminazione basata su motivi personali, sociali, culturali, etnici, religiosi ed economici, e non possono rappresentare elemento di esclusione le minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

Ai fini di cui ai commi 1 e 2, chiunque operi nell'ambito della gestione del micronido adotta atteggiamenti basati sul principio del riconoscimento positivo di ogni forma di differenza attraverso la valorizzazione del contributo di ciascuno, la discussione ed il confronto delle esperienze e delle conoscenze. Allo stesso principio sono ispirate le misure organizzative che regolano l'attività del micronido.

Il limite di utilizzo del micronido è di 32 posti/bambino, con possibilità di aumentare i posti disponibili secondo le normative vigenti.

Il micronido accoglie in via ordinaria i minori di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, ripartiti in sezioni che rispettino le esigenze delle varie età dei bambini.

Per accedere al servizio occorre presentare domanda nel periodo stabilito da apposito bando di iscrizione, che viene emesso ad ogni anno scolastico, compilando gli appositi moduli disponibili presso gli uffici comunali.

Non può essere accolta, nel periodo del bando, la domanda per i minori che compiono 3 anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico a cui è riferita l'iscrizione. Può essere fatta eccezione per i bambini diversamente abili, sentito il parere dei servizi socio-sanitari competenti.

I bambini già frequentanti mantengono il diritto al posto per l'anno scolastico successivo, a condizione che venga ripresentata domanda di iscrizione con le modalità e tempi descritti nel bando e che i pagamenti delle quote dell'anno precedente siano regolari; per i casi sociali è necessario ripresentare la relazione dei servizi socio-assistenziali aggiornata.

I bambini già frequentanti, le cui famiglie trasferiscono durante l'anno la propria residenza in altri Comuni, mantengono il diritto alla frequenza fino al completamento del ciclo scolastico, ma alle condizioni tariffarie stabilite per i non residenti.

Il coordinatore del micronido deve aver cura di coprire costantemente tutti i posti/bambino disponibili della struttura, con inserimenti anche durante l'anno fino ad esaurimento della graduatoria del bando.

Per i bambini non ancora nati, non si accettano iscrizioni ma solo pre-iscrizioni.

Art. 9: Criteri di ammissione e di formazione della graduatoria del bando

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione al nido sia superiore al numero di posti/bambino disponibili, si procederà alla predisposizione di una graduatoria stilata secondo i seguenti criteri di priorità:

1. Residenti con entrambi i genitori che lavorano;
2. Residenti con un solo genitore che lavora;
3. Nonni residenti all'interno del Comune Polverara;
4. Non residenti, con un fratello iscritto in altra struttura per la prima infanzia a Polverara;
5. Non residenti.

In caso di disponibilità di posti, è possibile effettuare l'iscrizione in qualsiasi momento dell'anno scolastico.

Le iscrizioni di minori residenti i cui casi siano stati segnalati dai Servizi Sociali

Comunali hanno diritto di precedenza assoluta.

La graduatoria viene approvata con apposito atto dal dirigente comunale competente, che provvederà inoltre alla pubblicazione della graduatoria stessa.

La suddetta graduatoria, dopo aver coperto tutti i posti/bambino disponibili, resta in vigore per l'intero anno scolastico, per la copertura dei posti che si dovessero rendere liberi nel corso dell'anno.

Le eventuali dichiarazioni mendaci rese al momento della presentazione della domanda, oltre alle sanzioni previste dalla legge, comporteranno la decadenza dai benefici conseguiti.

Art. 10: Lista d'attesa

Le domande presentate nel corso dell'anno concorrono a formare una lista d'attesa, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e secondo i criteri di ammissione previsti dall'art. 9. Le famiglie che desiderino entrare in lista d'attesa devono compilare un modulo di preiscrizione, che non comporta alcun impegno né spesa.

Durante l'anno scolastico, una volta esaurita la graduatoria del bando, in caso di posti ancora disponibili verrà utilizzata la lista d'attesa.

Ai criteri previsti dai commi 1 e 2 fanno eccezione i casi di residenti con disabilità ed i casi sociali, per i quali, dopo la presentazione della relativa domanda ai sensi del comma 1, in caso di disponibilità di posti, è prevista la precedenza assoluta.

Art. 11: Ammissione al nido

Le ammissioni e gli inserimenti al micronido sono comunicati alle famiglie, seguendo l'ordine della graduatoria di riferimento. Le famiglie devono riscontrare la comunicazione, entro cinque giorni dal ricevimento, effettuando conferma o rinuncia scritta agli Uffici Comunali.

In caso di irreperibilità della famiglia o mancata risposta nei termini stabiliti, la comunicazione di assegnazione del posto avviene mediante telegramma. Trascorsi due giorni lavorativi dalla data del telegramma senza alcun riscontro da parte della famiglia interessata, il silenzio è considerato come rinuncia al posto e si provvede quindi ad assegnare tale posto al minore che segue in graduatoria, con conseguente cancellazione dalla lista del minore rinunciatario.

Art. 12: Obblighi sanitari per l'ammissione e la frequenza

Gli operatori del nido hanno l'obbligo di far rispettare le normali regole di salvaguardia della salute pubblica, dettate dal regolamento sanitario definito dall'ULSS di competenza.

Qualora durante la permanenza al nido il minore presenti uno stato di malessere quale febbre, diarrea persistente, vomito, disturbi gastro-intestinali, eruzioni cutanee, congiuntivite o sospette forme infettive, gli educatori informeranno tempestivamente i genitori affinché provvedano a portare il bambino a casa.

I bambini con le patologie sopracitate non sono ammessi al nido. Qualora il bambino venisse lo stesso presentato al nido, la coordinatrice, su segnalazione del personale educativo, disporrà che non venga accolto nella struttura.

In caso di allergie e intolleranze alimentari del minore che richiedono diete e/o attenzioni individuali e particolari, è necessario presentare adeguata certificazione del medico specialista.

Il personale del micronido non è autorizzato a somministrare farmaci, nemmeno omeopatici o di erboristeria.

Per il rispetto dei bambini frequentanti il nido, gli educatori e tutto il personale, i genitori sono tenuti a dare immediata comunicazione al personale in caso di malattia contagiosa o infettiva.

Il bambino rimasto a casa per malattia per un periodo superiore a cinque giorni viene riammesso solamente con autocertificazione di avvenuta guarigione.

Art. 13: Inserimenti

Le educatrici del nido concordano la data di inserimento del bambino al micronido e ne danno comunicazione ai genitori.

Allo scopo di agevolare l'inserimento del bambino è indispensabile la presenza di un familiare nei tempi e nei modi indicati dall'educatore. Viene richiesta al genitore che effettua l'inserimento la disponibilità continuativa per tutta la prima settimana di inserimento, mentre è richiesta una rapida reperibilità per la seconda settimana di inserimento.

L'inserimento del bambino al micronido è subordinato alla normativa vigente in materia vaccinale.

I genitori sono tenuti a compilare tutta la modulistica consegnata nel corso del colloquio pre-inserimento e a riportarla firmata o firmarla nel corso del colloquio pre-inserimento.

Art. 14: Frequenza

Ogni anno viene individuato un *Progetto didattico-educativo* all'interno del quale si esplicitano gli obiettivi relativi al raggiungimento dell'autonomia, all'apprendimento delle regole di comportamento, alla sollecitazione ed al rinforzo delle conoscenze e delle abilità del bambino, stimolandone tutte le potenzialità.

Si richiede pertanto che la frequenza del bambino sia costante; nel caso di assenza prolungata i genitori dovranno avvertire il personale educativo, specificando in particolare se l'allontanamento sia dovuto a patologia contagiosa per gli altri bambini (come, ad esempio, nel caso delle malattie esantematiche: varicella, morbillo, rosolia etc.) o per motivi familiari.

Il giorno del vaccino previsto dal calendario vaccinale della Regione, il bambino non potrà frequentare il servizio ma restare a casa in osservazione della comparsa di eventuali sintomi.

Art. 15: Affidamento e ritiro dei bambini

Il ritiro quotidiano dei bambini, a fine mattinata o a fine giornata, dovrà avvenire ad opera di chi esercita la potestà parentale o di persone appositamente delegate, che siano conosciute dal personale o che, comunque, vengano chiaramente identificate e per le quali sia certo il titolo di legittimazione in base al quale effettuano il ritiro (apposita delega).

L'autorizzazione dovrà essere compilata e firmata dal genitore che dovrà indicare con precisione le persone delegate a ritirare il bambino, allegando fotocopia del documento di identità che verrà richiesto a chi ritira il bambino. In caso del mancato rispetto di questa modalità, il bimbo sarà consegnato solo ad un genitore o a chi ne esercita la potestà genitoriale.

Art. 16: Tutela dei minori

L'ente gestore garantisce la copertura assicurativa contro i rischi di responsabilità civile relativi a qualsiasi danno subito dal minore, compresi quelli originati dalle infrastrutture dove viene svolta l'attività. Eventuali gite o passeggiate sono organizzate prevedendo la presenza di un familiare o di un adulto delegato dal familiare, in modo tale che sia garantito il rapporto 1 adulto - 1 bambino. In ogni caso, nel corso delle uscite esterne, il bimbo è posto sotto la responsabilità del familiare o dell'adulto autorizzato (in forma scritta) ad accompagnare il bambino.

Art. 17: Pagamento delle rette

Il Comune di Polverara stabilisce l'importo della retta mensile e quello della quota d'iscrizione annuale. La retta stabilita e preventivamente accettata dall'utenza deve essere corrisposta:

TIPOLOGIA DI FREQUENZA	COSTO RETTA MENSILE	
RESIDENTI	Tempo pieno 5 giorni	€ 375,00
	Tempo parziale 5 giorni	€ 310,00
NON RESIDENTI	Tempo pieno 5 giorni	€ 425,00
	Tempo parziale 5 giorni	€ 350,00

Il pagamento della quota deve avvenire entro il giorno 10 del mese di frequenza.

Il costo dell'iscrizione annuale è di € 50,00.

Il pagamento della retta può cessare solo a seguito di formale rinuncia al servizio, presentata dal genitore al Comune di Polverara tramite mail. Nelle mensilità con giornate di festività nazionali infrasettimanali la quota mensile fissa rimarrà invariata.

Casi di riduzione:

Assenze:

- per assenza per malattia per più di 4 settimane continuative: - 50% della retta;
- secondo figlio iscritto: - 25% della retta;

Nella retta mensile è compreso quanto necessario per il cambio e l'igiene dei bambini (es. asciugamani, detersivi) e la biancheria necessaria durante la permanenza al nido (lenzuola, cuscini e copertine, bavaglie). In caso di allergie o nel caso in cui la famiglia non approvi i prodotti utilizzati questi dovranno essere forniti dalla famiglia stessa a suo carico, senza nessun tipo di riduzione della quota variabile.

Mese di inserimento

Il pagamento della retta ha inizio a partire dal primo giorno di frequenza del nido, a prescindere dal numero di ore effettuate nel periodo di inserimento. Per inserimenti entro i primi 15 giorni del mese è dovuta la retta mensile intera, altresì per inserimenti oltre tale termine la retta mensile viene dimezzata.

Art. 18: Calendario ed orario di funzionamento

Al momento dell'iscrizione il servizio fornirà a ciascun genitore il calendario delle aperture e delle chiusure del nido per tutto l'anno educativo, copia del calendario sarà inoltre esposta in bacheca e nel sito comunale. Il servizio è attivo dal 1° settembre al 28 luglio, dal lunedì al venerdì ed osserva i seguenti orari di funzionamento:

- Orario part-time: 7.30/9.00 – 12.30/13.00
- Orario tempo pieno: 7.30/9.00 – 15.30/16.00

Eventuali ritardi vanno tempestivamente comunicati al personale educativo. Si raccomanda la massima puntualità, ed in particolare il rispetto del limite massimo delle 9.00 per l'ingresso al nido per consentire l'inizio delle attività. I ritardi non concordati precludono la frequenza del servizio.

Ampliamenti migliorativi delle fasce orarie e dei giorni di apertura del servizio potranno essere attuati dall'ente gestore sulla base delle richieste pervenute.

I genitori sono tenuti a rispettare gli orari di entrata e di uscita al fine di permettere agli educatori di svolgere al meglio la giornata educativa.

Art. 19: Servizio di refezione

Il servizio di refezione viene assicurato dalla mensa esterna per lo svolgimento del quale la stessa dovrà osservare tutte le normative in vigore, con particolare riferimento al sistema HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Point*) stabilito con D.L.155/97 in recepimento della direttiva europea 93/43 sull'igiene dei prodotti alimentari. Le pietanze vengono scodellate all'interno della cucina del Micronido Comunale.

La dieta di lattanti, semi divezzi e divezzi terrà conto dei parametri indicati dalle tabelle dietetiche predisposte dal servizio sanitario sulla base dei valori indicati dai LARN (Livelli di Assunzione Raccomandati di energia e nutrienti) elaborati dall'Istituto Nazionale della Nutrizione. I parametri di riferimento citati per la formulazione delle tabelle dietetiche hanno come obiettivo quello di fornire un'alimentazione sana ed equilibrata, mantenendo tuttavia un rapporto sereno con il cibo e con l'ambiente. La dieta è stilata da un biologo nutrizionista ed inviata per l'approvazione agli uffici preposti del S.I.A.N.

La dieta è mensile e stagionale. Copia della dieta mensile/stagionale sarà consegnata a ciascun genitore.

È obbligatorio presentare un certificato medico che attesti eventuali allergie od

eventuali intolleranze di tipo alimentare, respiratorio o di qualsiasi altro genere. In particolare, per quanto concerne le allergie alimentari (così come per le intolleranze), all'interno del certificato medico, dovranno essere specificati tutti gli alimenti ai quali il bambino è allergico od intollerante.

Il certificato medico è fondamentale affinché il cuoco o l'addetto ai servizi della cucina facciano pervenire l'alimento alternativo. In caso di mancanza di tale certificato il cuoco non potrà procurarsi alimenti alternativi. Il certificato medico ha validità di 1 anno e va rinnovato di anno in anno.

È fondamentale che nel corso del colloquio preliminare all'inserimento il genitore illustri con chiarezza e precisione gli alimenti inseriti sino al giorno dell'ingresso al nido. Per gli alimenti non ancora inseriti, questi non potranno essere somministrati all'interno del micronido sino a quando la famiglia non avrà provato ad inserire l'alimento per almeno 15 giorni presso il proprio domicilio. Gli educatori devono essere costantemente aggiornati dai genitori circa qualsivoglia variazione della dieta del bimbo.

Ai lattanti sarà somministrato il latte di proseguimento (adatto all'età del bambino). Il nido fornisce un tipo di latte di proseguimento in confezione integra, riportante il nome e cognome del bimbo. Il latte sarà somministrato per il tempo necessario compatibilmente agli step maturativi del bambino; quindi, raggiunto lo svezzamento la somministrazione di tale alimento verrà sospesa. Nel caso in cui la famiglia non approvi il prodotto utilizzato, questo dovrà essere fornito dalla famiglia stessa a suo carico, senza nessun tipo di riduzione della quota variabile.

I compleanni possono essere festeggiati con un dolce portato dal genitore. Tale dolce non potrà provenire da casa, ma dovrà essere acquistato e confezionato; il genitore è tenuto a conservare lo scontrino che consenta di risalire all'esercizio commerciale che lo ha venduto. Nel caso di feste, il buffet è di norma frutto di una contribuzione volontaria delle famiglie che potranno portare solo alimenti confezionati e di provenienza riscontrabile. Inoltre, nel corso delle feste, essendo i genitori presenti, essi stessi saranno responsabili di tutto ciò che il bambino ingerirà.

Per nessuna ragione, il bimbo può portare con sé, al nido, alimenti provenienti da casa: merendine, cioccolatini, patatine, etc. Qualsiasi alimento proveniente da casa e non posto sotto il controllo del personale educativo, come nei casi sopra-citati, verrà sequestrato al bimbo e consegnato al genitore.

Per diete a carattere religioso è sufficiente un'autocertificazione.

Il costo del pasto viene stabilito in € 3,50 a presenza, comprensivo della merenda del mattino e del pomeriggio.

Art. 20: Personale del nido

Il personale operante presso il micronido deve corrispondere alle tipologie professionali prescritte dalle norme regionali in materia, nonché rispettare il rapporto educatori-utenti ivi stabiliti.

L'Ente Gestore assicura il costante coordinamento delle attività organizzative, pedagogiche, amministrative e contabili mediante un proprio referente.

In applicazione della legislazione regionale vigente in materia, è disposta nel micronido la presenza di:

- 1 coordinatore
- 1 educatore ogni 6 bambini con età inferiore a 12 mesi
- 1 educatore ogni 8 bambini con età superiore a 12 mesi.

Il personale addetto all'educazione e all'assistenza dei bambini deve corrispondere alle tipologie professionali previste dalla normativa vigente.

L'orario di lavoro è svolto in turni tali da consentire la presenza del personale necessario durante tutto l'orario di apertura del nido.

Art. 21: Funzioni del coordinatore

Il coordinatore è responsabile del funzionamento del micronido con i seguenti compiti:

- coordinare le attività del personale addetto;
- approntare con tutti gli operatori il piano di lavoro annuale;
- determinare i turni del personale ausiliario in relazione all'orario di apertura del nido;

Art. 22: Funzioni del personale educativo

Gli educatori svolgono la loro attività con i bambini provvedendo a tutto quanto concerne i loro bisogni intellettivi e psico-fisici, tenendo però sempre presente che alla base dei suddetti bisogni è necessario avere stabilito con il bambino un buon rapporto di natura affettiva; più specificatamente:

- svolgono con i bambini attività sotto forma di gioco seguendo il programma del piano di lavoro;
- accolgono e curano i bambini nel nido stabilendo rapporti di collaborazione

- con i genitori e stimolandoli alla partecipazione attiva alla vita del nido;
- mediante la ricerca e la sperimentazione continua realizzano metodologia e contenuti educativi che assicurino il miglior sviluppo del bambino.

Art. 23: Personale tirocinante

Presso il Micronido possono essere presenti dei tirocinanti che assisteranno all'evolversi quotidiano della giornata educativa, osservando ed apprendendo quanto viene svolto e potranno partecipare ad alcuni momenti della giornata secondo le modalità definite dal tutor e dall'educatore che svolge funzioni di controllo nei confronti del tirocinante.

Art. 24: Oggetti personali

I genitori sono tenuti a portare e a sostituire periodicamente gli oggetti personali che si ritengono necessari al bambino quali:

- Un cambio completo (2 body, 2 magliette, 2 pantaloni, calzini, etc a seconda delle stagioni);
- Ciuccio

È opportuno vestire il bambino con indumenti che gli consentano di muoversi liberamente, di sporcarsi e di vivere appieno tutti i momenti della sua permanenza al nido.

Sono vietati braccialetti o cose preziose, giochi piccoli e cibo portati da casa per il pericolo di soffocamento.

Art. 25: Documentazione

Dopo l'avvenuta iscrizione è previsto un colloquio con i genitori per la raccolta di informazioni utili a favorire l'ambientamento del bambino. In questa occasione vengono richiesti:

1. Documentazione attestante le avvenute vaccinazioni come da calendario vaccinale regionale;
2. Fotocopia di un documento d'identità valido di entrambi i genitori e del codice fiscale;
3. Documenti di delega e custodia del minore con allegata fotocopia del documento di identità del delegato;
4. Documento di tutela della privacy, trattamento dei dati personali e foto;

5. Versamento di € 50,00 a titolo di quota annuale di “iscrizione al servizio”. Tale quota non può essere recuperata in caso di successiva rinuncia alla frequenza, sia che questa avvenga prima, durante o dopo il periodo dell’inserimento;
6. Compilazione della scheda informativa;
7. Certificazioni mediche riguardo patologie o allergie che richiedono particolari comportamenti da parte degli educatori;
8. Autorizzazione alla somministrazione del menù.

Verranno consegnati:

- Calendario dell’anno scolastico in corso;
- Menù;
- Foglio controfirmato per l’accettazione del presente regolamento

Art. 26: Ritiri e rinunce

L’eventuale ritiro del bambino dal servizio dovrà avvenire con un preavviso scritto di almeno 30 giorni (nei quali il bambino potrà frequentare il nido) da saldare interamente; a titolo di penalità, verrà versata una somma pari al 50% della mensilità aggiuntiva (mese nel quale il bambino non potrà frequentare il nido) ad eccezione dei casi di trasferimento di residenza o in caso di ricovero ospedaliero del minore.

In casi rari l’amministrazione si può avvalere della facoltà di interrompere il contratto (qualora si ritenga che non ci siano i presupposti per continuare il percorso educativo). In tal caso verrà data comunicazione scritta 30 giorni prima dell’interruzione dello stesso

Art. 27: Norma di rinvio

Per quanto non specificamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle leggi vigenti in materia ed agli altri atti nazionali e regionali aventi forza di Legge, allo Statuto del Comune, ai Regolamenti di carattere generale, nonché ad ogni altra vigente normativa.
